COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 451 def.

Bruxelles, 15 novembre 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel quadro dei negoziati multilaterali (GATT) sull'attuazione del sistema armonizzato, è stato aumentato il dazio doganale applicabile all'importazione di alghe.

Tale aumento del dazio doganale delle alghe per usi industriali (cosmetici, prodotti farmaceutici e per l'alimentazione umana) ha recato pregiudizio agli operatori economici della Comunità.

Proprio per questo motivo, a decorrere dal 1° marzo 1988, il dazio doganale applicabile alle alghe per usi industriali, esclusa l'alimentazione animale, è stato sospeso (GU L 51 del 25.2.1988).

D'altro canto, l'importazione delle alghe destinate all'alimentazione animale è estremamente ridotta e non giustifica più una protezione del 2%.

Nel rispetto dell'equilibrio delle concessioni e degli obblighi risultanti dal GATT, sarebbe pertanto opportuno prevedere nella tariffa doganale comune l'applicazione del dazio sospeso (esenzione), riducendo a tale livello l'aliquota del dazio autonomo.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87
relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che durante i negoziati, nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), sull'attuazione del sistema armonizzato, è stato aumentato il dazio doganale applicabile all'importazione di alghe;

considerando che tale aumento reca pregiudizio agli operatori economici; che è quindi opportuno applicare i dazi doganali in vigore prima dei suddetti negoziati;

considerando che non deve tuttavia essere rimesso in discussione l'equilibrio delle concessioni e degli obblighi risultanti dal GATT;

considerando che è opportuno modificare il dazio doganale autonomo applicabile alle alghe; che occorre di conseguenza modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. .....[2],

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L .... del ....., pag.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente al testo figurante nell'allegato.

2. Le sottovoci modificate della nomenclatura combinata, di cui al presente regolamento, sono da considerarsi suddivisioni della tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC) fintantoché non verranno inserite nella nomenclatura combinata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1212 da 1212 10 a 1212 10 99	(invariato)			
1212 20 00	- Alghe	esenzione	2	-
da 1212 30 00 a 1212 99 90	(invariato)			

Codice Taric per il 1992: 1212 20 00 * 00

ISSN 0254-1505

COM(91) 451 def.

DOCUMENTI

IT 02

N. di catalogo : CB-CO-91-498-IT-C

ISBN 92-77-77394-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo